



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



IL SINDACO

ORDINANZA n. 52 / 2010

OGGETTO : Determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing.

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 76 del 21/05/2009 e n. 178 del 21/10/2009 recanti: “determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing”;

Richiamato l’art.26 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista e mestieri affini” approvato con atto deliberativo di C.C. n. 13 del 09/3/2006, concernente la disciplina degli orari di esercizio di tali attività;

Preso atto che con D.L. 31/1/2007 n. 7 convertito in Legge 2/4/2007 n. 40 disciplinante misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, è stato disposto che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate all’obbligo di chiusura infrasettimanale;

Premesso che l’art. 50 comma 7 del D.Lg.vo n. 267/2000 stabilisce tra l’altro che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Ravvisata la necessità di rideterminare gli orari delle attività in oggetto al fine di armonizzare lo svolgimento dell’attività produttiva di servizi alla cittadinanza, contemperando gli interessi della collettività e degli imprenditori;

Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione anche a tale settore dei principi di liberalizzazione che hanno già informato altri settori dell’economia ed allo scopo di procedere ad una uniformità disciplinare fra le varie materie, prevedere l’abbattimento di vincoli che condizionavano la esplicazione dell’attività, consentendo la facoltà di apertura indistinta per tutti i giorni feriali della settimana, con orario massimo giornaliero di tredici ore;

Dato atto che una disciplina in tal senso, permette all’imprenditore un’apertura più libera e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela;

Vista la Legge 17.08.2005 n.174 “ Disciplina delle attività di acconciatore”;

Vista la Legge 04.01.1990 n.1 “ Disciplina delle attività di estetista”;

Vista la Legge 14.02.1963 n.161 recante:” disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, come modificata dalle Leggi 23.12.1970 n.1142 e 29.10.1984 n.735;

Visto il D.Lg.vo n.267/2000;

Sentite le Associazioni di Categoria;

REVOCA

La propria precedente Ordinanza del 21/10/2009 n. 178 recante “Determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing”.

ORDINA

agli **esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing**, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro per i propri dipendenti, di osservare quanto segue:

1. orario di apertura e chiusura degli esercizi

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Orario Invernale (ora solare) | dalle ore 07,00 alle ore 21,00 |
| Orario Estivo (ora legale) | dalle ore 07,00 alle ore 22,00 |

deroghe:

- è data facoltà solo per il SABATO di prolungare l’orario di chiusura di due ore.

All’interno di detta fascia oraria l’esercente potrà scegliere l’orario più funzionale di apertura e chiusura dell’esercizio, con possibilità di adottare un orario spezzato o continuato, fermo restando che la relativa attività non potrà superare il limite delle tredici ore giornaliere;

E’ consentita la prosecuzione delle attività a porte chiuse dall’esterno per la sola ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario, e comunque non oltre il margine di tolleranza di mezz’ora sull’orario stabilito di chiusura dell’esercizio.

2. Riposo infrasettimanale

Il riposo infrasettimanale, comunque previsto per la giornata del lunedì è facoltativo.

3. Chiusure obbligatorie

- domeniche;

- giornate di festività infrasettimanali;

- 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre;

Qualora ricorrano due festività consecutive anche comprendenti la domenica, è data facoltà agli operatori di tenere aperto l’esercizio nel primo giorno festivo o domenicale.

È sospeso l’obbligo della chiusura domenicale e della chiusura per festività infrasettimanali nel periodo compreso dal 1 aprile al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione dei giorni previsti di chiusura obbligatoria.

Nei casi in cui le descritte attività siano esercitate in forma promiscua con attività diversamente normate in materia di orari, dovrà comunque essere osservato l’orario previsto per l’attività di acconciatore ed estetista stabilito nella presente ordinanza.

Nel caso in cui le predette attività siano esercitate in centri commerciali, dovrà comunque essere osservato l'orario giornaliero della struttura cui sono inserite.

Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico un cartello visibile dall'esterno del negozio, indicante l'orario di apertura e chiusura.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e modifica ogni altra disposizione emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal 2/4/2010.

Dalla Residenza Municipale li 1/4/2010.

IL SINDACO
F.to Franchino Giovannelli